



Prot. N. 5868

16.11.22

CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

Atto n° 695 15 NOV. 2022
ORDINANZA N. 16 del 15 NOV. 2022

PROT. N. 27360

Oggetto: Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria.
Interventi programmatici di limitazione del traffico anno 2022-2023.

IL SINDACO

Premesso che la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al BURL n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;

Rilevato che con il sopra citato piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

Visto il D. Lgs. n. 351 del 04-08-1999 recante il seguente titolo " *Attuazione della direttiva 96/62 CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente* ";

Visto il D.M. n. 60 del 02-04-2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente;

Vista la D. G. R. L. n. 1316 del 05-12-2003 avente per oggetto " *Nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio* " che ha stabilito i valori di riferimento per le concentrazioni medie giornaliere, al raggiungimento dei quali l'Amministrazione Comunale deve attivare provvedimenti di emergenza, volti al miglioramento della situazione di inquinamento in atto;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 dicembre 2009 n. 66, con la quale è stato approvato il " *Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria* " in attuazione del decreto legislativo n. 351/99 art. 8, misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite e art. 9, requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite";

Vista la deliberazione della Regione Lazio con n° 536 del 15/9/2016 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'allegato 4 della DGR n° 217 del 18/5/2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.L.gs 155/2010";

Visto l'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e sm.i.;

Considerato che, a seguito dei risultati della valutazione della qualità dell'aria per l'anno 2015, in base a quanto riportato nel D.Lgs 155/2010, è stata rivista dall'ARPA LAZIO la classificazione del Comune di Ferentino;

Rilevato che, a seguito della classificazione citata, il Comune di Ferentino ha mutato la propria classe di appartenenza ed è stato inserito nella c.d. " CLASSE 1 " con la conseguente necessità di adottare specifici provvedimenti;

Tenuto Conto che, nonostante risulti contenuto rispetto ai precedenti anni il numero di sforamenti del valore limite per il PM10, è comunque necessario, nell'attesa che venga rivalutata la odierna riclassificazione alla luce



CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

di nuove valutazioni da parte dei competenti organi regionali, adottare i provvedimenti previsti dall'art. 23 e dall'art. 24 del Piano di risanamento Qualità dell'aria – Norme di Attuazione – DCR n. 66/2009;

Tenuto Conto delle finalità di tutela della salute pubblica, che l'Autorità Sanitaria Locale deve perseguire;

Atteso che con deliberazione G.C. n. 10 del 04/02/2011 questa Amministrazione ha recepito il Piano Regionale di risanamento della qualità dell'aria stabilendo altresì la delimitazione dell'area urbana, oggetto dei provvedimenti di risanamento della qualità dell'aria;

Rilevato che il piano definisce, tra l'altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani, per la fluidificazione del traffico, il divieto di circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità del livello di inquinamento;

Considerato che nell'area delimitata come Fascia Rossa approvata con D.G.C. n. 10/2011 è intenzione adottare con il presente provvedimento un ulteriore intervento significativo ai fini della riduzione dell'inquinamento, intervenendo anche sul trasporto pubblico locale e di linea consentendo allo stesso di fermarsi unicamente negli spazi riservati alla salita e discesa dei passeggeri, attuando in tal modo una azione volta alla fluidificazione del traffico in modo tale che non si verifichino code di autoveicoli caratterizzanti situazioni di elevate emissioni locali

Valutato che all'interno dell'area già delimitata come sopra indicata (Fascia Rossa tavola 1) con la delibera di G.C. n. 7 del 12.01.2017 è stata individuata anche una nuova demarcazione dell'area oggetto dei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale, sempre nell'ambito dei provvedimenti di risanamento ambientale, individuando una ulteriore zona concentrica, caratterizzata da una diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali, diversificandola come FASCIA GIALLA

Considerato che da una preliminare analisi del fenomeno sul territorio di questa città risulta opportuno continuare nel percorso intrapreso in via sperimentale nei precedenti anni, per gli specifici ulteriori provvedimenti imposti dal piano di risanamento sopra indicato agli articoli 15, 23 e 24, procedendo a decongestionare le zone del centro storico a viabilità sature, individuando l'ambito territoriale in cui potrebbe risultare efficace l'attuazione dei provvedimenti di risanamento della qualità dell'aria sopra descritti, per il grande interesse turistico, monumentale e commerciale, anche in considerazione della densità abitativa, all'area circoscritta dalle seguenti strade: via Consolare (Porta Montana), viale Guglielmo Marconi (Bivio Vascello), via Valeria, via Consolare intersezione con via Cavour, via Antica Curia, via del Ierone, come previsto dalla citata delibera;

Atteso che l'area di cui innanzi può essere circoscritta, come nella tavola 1 allegata alla deliberazione n. 7 del 12.01.2017, alla zona rientrante nella fascia gialla;

Tenuto Conto che, a seguito della nuova classificazione, i comuni che ricadono nella classe 1 (ex Zona A) dell'Allegato 1 della D.G.R. N. 536/2016, dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall'art. 23, "ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone" ed dall'art. 24 "ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci", del Piano della qualità dell'aria, nonché quanto previsto dagli artt. 5, 25 e 28 e quanto già di competenza come indicato agli artt. 9 e 16 del Piano medesimo;

Ritenuto di dover precisare che l'adozione dei provvedimenti specifici per il Comune di Frosinone, di cui agli articoli 15, 23 e 24 succitati è estesa a tutti i comuni del Lazio, che a seguito della nuova classificazione ricadono nella classe 1, ed è subordinata alla valutazione delle pressioni e degli impatti presenti sul territorio



CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

(popolazione residente, superficie territoriale, inquinamento indiretto dai comuni limitrofi, ecc) e dalla tipologia d'inquinante che ha comportato la modifica della classificazione in oggetto;

Rilevato che, come stabilito dalla Delibera G.C. n. 7 del 12.01.2017 la delimitazione dell'area urbana, oggetto degli ulteriori provvedimenti di risanamento della qualità dell'aria di seguito indicati, è quella circoscritta dalle seguenti strade: via Consolare (Porta Montana), viale Guglielmo Marconi (Bivio Vascello), via Valeria, via Consolare intersezione con via Cavour, via Antica Curia, via del Ierone

Ritenuta la necessità di adottare misure contingibili di necessità ed urgenza al fine di tutelare la salute pubblica;

Verificato che la più volte citata D.C.R.L. n. 66/2009 impone l'adozione di provvedimenti programmatici, quali il fermo del traffico a cadenza predefinita ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma;

Ravvisata la necessità di disporre interventi programmatici di limitazione del traffico da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte degli altri settori dell'Ente;

Preso Atto che per quanto previsto all'art. 23 delle norme di attuazione del piano regionale, in particolare per il divieto di circolazione per 4 domeniche, in attuazione delle citate misure, saranno istituite con separati atti le giornate ecologiche da concordare eventualmente anche con i comuni limitrofi;

Visti gli esiti degli incontri tenutisi presso questa Amministrazione per valutare gli interventi e i provvedimenti da intraprendere per il risanamento della qualità dell'aria con i diversi settori interessati;

Ritenuto opportuno individuare anche per l'annualità di riferimento in corso nel lunedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 22:30 le giornate in cui istituire il divieto di circolazione a targhe alterne;

Preso Atto che per quanto previsto all'art. 24 comma 2 lett. b) delle norme di attuazione del piano regionale questo Ente, relativamente al centro urbano come delimitato con la Delibera di G.C. n. 7/2017 (Fascia Gialla), ha già provveduto in merito con precedenti provvedimenti permanenti, attualmente, vigenti (divieto di transito veicoli con m.c.p.c. > 3,5 t);

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, lasciare in vigore anche le limitazioni alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti come già adottate in via permanente con ordinanza sindacale n. 3/2017 e n. 28/2017 che con il presente provvedimento si richiamano;

Tenuto Conto, altresì, per le misure di cui al precedente punto, che il martedì nell'area di cui al presente provvedimento si svolge il mercato rionale settimanale ed avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze socio-economiche e di mobilità in relazione anche alla crisi economica in atto per il settore commerciale;

Considerato, inoltre, che occorre uniformare le limitazioni al traffico veicolare nel territorio del centro urbano, come delimitato dalla delibera di G.C. 7/2017 (Fascia Gialla) all'art 15 delle norme di attuazione del "Piano di Risanamento della qualità dell'aria" stabilendo divieti per i veicoli maggiormente inquinanti;

Ritenuto necessario condurre una valutazione approfondita sui diversi aspetti per trovare una soluzione condivisa che possa andare incontro alle diverse esigenze della città;



CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

Atteso che sulla base delle valutazioni di merito effettuate, risulta necessario procedere alla ridefinizione dei provvedimenti emergenziali di cui al Piano per il risanamento della qualità dell'aria Regionale nonché ai provvedimenti programmati e permanenti;

Avuto Riguardo alle finalità preventive delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;

Visto il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;

Vista la D.G.R. n. 1316 del 05-12-2003;

Visto il D.M. n. 60 del 02-04-2002;

Vista la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Luglio 1998;

Visto il T. U. E. L. n. 267 del 18-08-2000 e successive modificazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2011;

Visto il D.Lgs. 285/92 e relativo reg. esecuzione;

Vista la Delibera di G.C. n. 7 del 12/01/2017;

Viste le prescrizioni per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Intervento Operativo dei Comuni del Lazio diramate dalla Regione Lazio con nota prot. N. 635050 del 20.12.2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 agosto 2020, n. 539 avente ad oggetto "Adozione aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi dell'art. 9 e art. 10 del D.Lgs 155/2010"

Vista altresì la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 novembre 2020, n. 773 avente ad oggetto "Posticipazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio, inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti (diesel Euro4) in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19";

Vista ancora la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27 del 02 febbraio 2022 avente ad oggetto "Aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell'aria (Prqa)"

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al termine dei periodi indicati nelle diverse limitazioni di seguito riportate, fatti salvi i provvedimenti già istituiti come permanenti con i divieti che di seguito si riportano:

nell'area urbana - come delimitata con D.G.C. n. 7 del 12.01.2017 (**FASCIA GIALLA TAVOLA 1**), circoscritta dalle seguenti strade: via Consolare (Porta Montana), viale Guglielmo Marconi (Bivio Vascello), via Valeria, via Consolare intersezione con via Cavour, via Antica Curia, via del Ierone – l'attuazione dei seguenti provvedimenti ex articoli 15, 23, 24 e 25 del piano di risanamento della qualità dell'aria della regione Lazio "Ulteriori provvedimenti per i Comuni in CLASSE 1"

1. LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE (permanentemente già istituiti)

a) divieto di circolazione 0-24, dal lunedì al venerdì, per gli autoveicoli alimentati a benzina con caratteristiche emissive EURO 0, EURO 1 ad esclusione dei veicoli muniti di impianto a GPL o metano;

b) Il divieto di circolazione 0-24, dal lunedì al venerdì, per gli autoveicoli diesel con caratteristiche emissive EURO 0, EURO 1, EURO 2;

c) Il divieto di circolazione 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a quattro tempi e caratteristiche emissive EURO 0;



CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

d) Il divieto di circolazione 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a due tempi e caratteristiche emissive EURO 0, EURO 1;

e) Il divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, con eccezione dei veicoli a basso impatto ambientale (alimentati a GPL, metano, elettrici o ibridi, Euro 6), e dei veicoli degli operatori commerciali partecipanti al mercato rionale del martedì.

In deroga a quanto disposto al punto e), al solo fine di consentire lo scarico merci, è autorizzato il transito dalle ore 10:00 alle ore 14:00

Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui sopra non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi sanitari.

I trasgressori alla presente disposizione di cui alle lettere a) b) c) e d) saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 b) e comma 13 bis del vigente Codice della Strada.

I trasgressori alla presente disposizione di cui alla lettera e) saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 b) e comma 13 del vigente Codice della Strada.

I divieti disposti nelle lettere a), b), c), d), non si applicano ai veicoli intestati a cittadini residenti nella fascia gialla.

2. ISTITUZIONE DI N. 04 DOMENICHE ECOLOGICHE

per i giorni:

27/11/2022	08/01/2023	29/01/2023	19/02/2023
------------	------------	------------	------------

Con Blocco totale della circolazione veicolare dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Nelle suindicate giornate è istituito il divieto di circolazione dinamica nell'area urbana sopra indicata, per tutti i veicoli ad uso privato

Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui sopra non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi sanitari ed a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

I trasgressori alla presente disposizione saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 b) e comma 13 del vigente Codice della Strada

3. CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE - Dal 01/12/2022 al 31/03/2023

Limitazione della circolazione a targhe alterne per tutti i veicoli a combustione interna ad uso privato nei giorni di **LUNEDI' e VENERDI'** dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 22:30, consentendo la circolazione nei giorni di **lunedì** ai soli veicoli con **targa dispari** e nei giorni di **venerdì** ai soli veicoli con **targa pari**.



CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui sopra non riguardano, altresì, i veicoli adibiti a servizi di polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi sanitari ed a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

In deroga a tale disposto sulle targhe alterne, a prescindere dalla targa pari o dispari, potranno circolare le seguenti categorie di veicoli: veicoli a trazione elettrica ed ibridi, veicoli alimentati a metano e g.p.i, veicoli EURO 6;

I trasgressori alla presente disposizione saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 b) e comma 13 del vigente Codice della Strada.

ORDINA altresì

nell'area urbana - come delimitata con D.G.C. n. 10 del 04/02/2011 (FASCIA ROSSA TAVOLA 1), circoscritta dalle seguenti strade: Via Casilina (Interna), Via San Rocco Terravalle, Viale G. Marconi, Via A. Pettorini, Via Chivi S. Benedetto, Via Belvedere - il divieto di fermata al di fuori degli spazi all'uopo dedicati alla salita e discesa dei passeggeri per tutti i mezzi del trasporto pubblico locale e di linea

INCARICA

Il Corpo della Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, indicate nell' art.12 del D. Lgs. 285/92, per l'esecuzione alla presente Ordinanza.

Il Settore Ambiente, unitamente al Settore LL.PP Manutenzione, è incaricato di dare attuazione alla presente Ordinanza, adottando ogni misura necessaria con specifico riferimento ai "Compiti del Comune" di cui agli articoli 9, 16 e 25 del vigente Piano regionale della Qualità dell'Aria - Norme di Attuazione e s.m.i. (giusto aggiornamento in premessa citato).

Il Settore Ambiente, a norma dell'articolo 28 del Piano citato, dovrà riferire circa l'efficacia delle misure adottate, trasmettendo le relative risultanze alla Regione Lazio.

I provvedimenti disposti potranno subire modifiche ed integrazioni a seconda dei livelli di inquinamento atmosferico misurati.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia reso noto con ogni mezzo e con il più ampio ricorso ai strumenti di comunicazione di massa;
- Che le disposizioni emesse hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione nella fase dinamica e non i veicoli in sosta;
- Che sia effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di specifica segnaletica per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.



IL SINDACO

(Avv. Antonio Pompeo)